
Regione Lombardia
Provincia di Mantova
Comune di Casalromano

Classificazione acustica
Comune di Casalromano

Regolamento acustico comunale

SOMMARIO

1	IL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE	3
2	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	4
	2.1 Zone omogenee del DPCM 14/11/1997	4
	2.2 Zone particolari	5
	2.2.1 Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto	5
	2.2.2 Aree adibite ad attività temporanee	5
	2.3 Limiti acustici	7
	2.3.1 Limiti di zona e limiti differenziali	7
	2.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore	9
3	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO	10
	3.1 Impatto acustico	10
	3.1.1 Impatto acustico: esclusioni dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico	11
	3.1.2 Aeroporti ed Aviosuperfici	11
	3.1.3 Infrastrutture stradali	12
	3.1.4 Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive	14
	3.1.5 Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi	15
	3.2 Clima acustico	18
	3.2.1 Clima acustico: dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale	18
	3.2.2 Relazione tecnica del clima acustico	19
4	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA	21
5	REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	22
6	GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE	24
7	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	26
	7.1 Ordinanze	26
	7.2 Sanzioni	26
8	MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	27

IL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1

Il presente documento, aggiornamento del precedente “Zonizzazione acustica del territorio comunale - Norme tecniche di attuazione” (che abroga e sostituisce), costituisce il regolamento acustico comunale. Il documento illustra:

- le modalità di classificazione acustica del territorio e la gestione delle modifiche della stessa
- le modalità gestionali delle attività rumorose incluse le attività temporanee
- le modalità gestionali della documentazione da predisporre nei casi di clima e impatto acustico
- le modalità gestionali della documentazione da predisporre relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici
- le modalità di gestione degli esposti da rumore
- gli obblighi inerenti il risanamento acustico

Tale documento dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e vale per quanto non in contrasto con la normativa vigente.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

2

2.1 Zone omogenee del DPCM 14/11/1997

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Castel d'Ario ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento alla Legge Regionale n° 13 del 10/08/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico" ed ai criteri emanati dalla Giunta Regionale (Delibera n° 7/9776 del 12/07/2002 "Approvazione del documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"), è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

2.2 Zone particolari

2.2.1 Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali (e ferroviarie – che non sono presenti sul territorio comunale) si applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della Legge n° 447/95.

In particolare, per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali, il 16 giugno 2004 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, al quale si rimanda.

Le disposizioni del D.P.R. 142/2004 si applicano sia alle strade esistenti, ai loro ampliamenti di sede o varianti o affiancamenti di altre strade, sia a strade di nuova realizzazione. La “fascia di pertinenza acustica”, definita dal decreto e per la quale il decreto stesso stabilisce i limiti di immissione del rumore, variabile in funzione dell'importanza della strada, è unica in caso di realizzazione di una nuova strada e varia da 250 a 30 metri dall'autostrada alla strada urbana di quartiere e locale, passando per le varie tipologie di infrastrutture definite dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i; per le strade esistenti la fascia è invece, per le strade di categoria A, B e C, divisa in fascia A (più vicina alla strada), della larghezza di 100 metri, e fascia B, della larghezza di 150 metri (50 metri per le strade di categoria Cb), mentre per le strade di categoria D, E ed F la fascia è unica, rispettivamente di larghezza pari a 100 metri per la categoria D e 30 metri per le altre. I limiti di immissione definiti dal decreto variano a seconda della tipologia di ricettore presente nella fascia: scuole, ospedali, case di cura e di riposo hanno, per strade esistenti (e assimilabili) e strade di nuova realizzazione, gli stessi limiti di immissione, più bassi rispetto a quelli degli altri ricettori; per gli altri ricettori, invece, nel caso di strade esistenti i limiti sono più elevati di 5 dB nella fascia A rispetto a quelli imposti per strade di nuova realizzazione. Per le strade di tipo E ed F, ovvero rispettivamente urbana di scorrimento e urbana di quartiere, sia nel caso di strade esistenti sia nel caso di strade di nuova realizzazione i limiti di immissione sono definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane.

All'interno delle fasce di pertinenza, per le emissioni acustiche originate dall'infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo decreto, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

2.2.2 Aree adibite ad attività temporanee

Tutte le attività temporanee (come di seguito definite) non devono comportare il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene. Se tali attività comportano il superamento dei limiti di zona

acustica all'interno sono sottoposte a specifica autorizzazione/comunicazione come sotto indicato. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h della Legge n° 447/1995, che attribuisce al Comune il compito di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile. In mancanza di normativa regionale in merito e prendendo spunto dalle indicazioni pervenute al Comune con nota dell'ARPA in data 8 giugno 2001 (Prot. n° 2272/2001), si ritiene che le attività temporanee possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- cantieri edili, stradali o assimilabili;
- luna park e circhi equestri;
- manifestazioni musicali;
- manifestazioni popolari;
- altre attività con caratteristiche temporanee.

Per ciascuna delle presenti categorie di attività temporanee deve essere fornita al Comune, se viene richiesta la deroga ai vigenti limiti di legge da parte dei titolari, gestori, organizzatori delle medesime, opportuna documentazione relativa a:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- f) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare;

infine deve essere fornita:

g1) nel caso di superamento dei livelli di cui alla tabella A seguente, una stima del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (LAeq) sui ricettori sensibili più prossimi all'area interessata dall'attività temporanea; la stima di tale livello deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" iscritto negli appositi elenchi.

o

g2) nel caso di non superamento dei livelli di cui alla tabella A seguente, una dichiarazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" iscritto negli appositi elenchi, di rispetto dei limiti riportati nella tabella A seguente valutati sui ricettori sensibili più prossimi all'area interessata dall'attività temporanea. Tale dichiarazione può essere proposta anche nella forma di autocertificazione del richiedente la deroga.

Nel caso g1) la documentazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività; l'autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione della domanda non sono richieste integrazioni o espresso diniego motivato.

Nel caso g2) la documentazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività; l'Amministrazione esprimerà il proprio parere almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il comune di riserva di chiedere parere all'organo tecnico competente territorialmente (ARPA) per poter esprimere un parere.

Nel provvedimento di autorizzazione il Comune, che valuterà anche la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti, può stabilire:

- a) valori limite da rispettare superiori a quelli della tabella A nel caso di superamento;
- b) limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

tipo di attività	orari entro i quali sono autorizzati i limiti in deroga	limite assoluto di immissione	limite differenziale di immissione
Cantieri edili, stradali o assimilabili	- dalle 09:00 alle 12:30; - dalle 16:00 alle 18:00 (in periodo estivo); - dalle 15:00 alle 17:00 (in periodo invernale).	85 dB(A) *	non applicato
luna park e circhi equestri	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00	85 dB(A) *	non applicato
manifestazioni musicali	- dalla domenica al giovedì fino alle 24:00; - il venerdì e il sabato fino alle 00:30	95 dB(A) *	non applicato
manifestazioni popolari	fino alle 24:00	85 dB(A) *	non applicato
altre attività con caratteristiche temporanee	- nei giorni feriali: - dalle 08:00 alle 12:30; - dalle 16:30 alle 19:00 (in periodo estivo); - dalle 15:30 alle 18:00 (in periodo invernale). - nei giorni festivi: - dalle 10:00 alle 12:30; - dalle 17:00 alle 19:00 (in periodo estivo); - dalle 16:30 alle 18:30 (in periodo invernale)	80 dB(A) *	non applicato

Tabella A – Limiti orari, assoluti e differenziali di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M.14/11/97

*Per quanto concerne i ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) il limite assoluto di immissione da considerarsi è pari a 70 dB(A); permane la non applicazione del limite differenziale.

I limiti assoluti di immissione riportati in tabella sono riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}) considerato in un intervallo di tempo che comprende tutta la durata dell'attività valutati presso il ricettore.

2.3 Limiti acustici

2.3.1 Limiti di zona e limiti differenziali

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività umana	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	65

Tab. 1 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività umana	65	55
V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 2 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

i valori limite differenziali di immissione sono pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi; tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI e nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

- valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - a) se riferiti a un'ora, sono pari ai valori della tabella 2 aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori di cui alla tabella 2; in questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95.

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività umana	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 3 - Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

2.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti rispettivamente dal D.P.R. 30/03/2004 n° 142.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati dal presente regolamento acustico.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO

3

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Casalromano, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la classificazione acustica del territorio comunale.

La documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta in conformità della Legge n° 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della Legge Regionale (Lombardia) 10 agosto 2001 n° 13, della Delibera di Giunta Regionale (Lombardia) n° VII/8313 del 08/03/2002 (Norme in materia di inquinamento acustico. Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico") e s.m.i.

3.1 Impatto acustico

A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26/10/1995 n° 447, andrà predisposta la "Documentazione d'impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico".

La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi o ricreativi (vedi anche cap. 3.1.1);
- g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Devono altresì contenere una documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio:

- a) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali (vedi anche cap. 3.1.1);
- b) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di

cui alla lettera a);

c) di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

3.1.1 Impatto acustico: esclusioni dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 4 del DPR 227/2011:

- le attività a bassa rumorosità previste dal DPR 227/2011 c.1 fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Per queste attività si richiede una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, in cui si dichiara:
 - di avvalersi del DPR 227/2011, specificando la categoria di attività dell'allegato B del DPR stesso
 - l'assenza di impianti di diffusione sonora nel caso di pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di tali dichiarazioni tramite sopralluoghi presso le attività una volta entrate in esercizio.

- le attività di cui all'art. 4 c. 2 del DPR 227/2011. Per queste attività si richiede una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente in cui si dichiara:
 - di avvalersi del DPR 227/2011 art. 4 c.2,
 - di aver preso visione dei limiti acustici vigenti sul territorio (limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997)
 - l'elenco delle possibili sorgenti di rumore (o l'assenza di queste)
 - gli orari di attività
 - il rispetto dei limiti acustici vigenti.

L'Amministrazione si riserva di richiedere informazioni integrative relative all'intervento; nel caso in cui l'Amministrazione lo ritenesse necessario potrà richiedere parere ad ARPA. Ne consegue che nel caso in cui ARPA rilevasse incongruità o anomalie nella dichiarazione l'interessato dovrà produrre la valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale; tale documentazione seguirà l'iter previsto da normativa e dal presente regolamento.

3.1.2 Aeroporti ed Aviosuperfici

La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui alla

legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera a), al D.M. 31 ottobre 1997, all'art. 5 della L.R. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) L'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore.
- b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperficie, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all'impatto acustico.
- c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico.
- d) L'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione, della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.

Ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:

1. almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio;
2. i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (busy day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana;
3. la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
4. ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
 - a) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
 - b) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessati relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
 - c) l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

3.1.3 Infrastrutture stradali

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla

legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all'art. 5 della L.R. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui alle lettere e), f), g) seguenti.

a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura.

b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.).

c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G. Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza.

d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative.

e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di fungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio.

f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di Infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori.

g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A.,

serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.

2. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

3.1.4 Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4, e art. 5 della L.R. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
- b) Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale.
- c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente.
- d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività.
- e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per

impianti e apparecchiature dello stesso tipo.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre deve:

- a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al D.M. 11 dicembre 1996;
- b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
- c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
- d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
- f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.

3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.

4. La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.

3.1.5 Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4, e art. 5 della L.R. 13/2001 deve contenere

almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo.
- b) lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste per le infrastrutture stradali per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato per le infrastrutture stradali.
- c) lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente cap. 3.1.4, ai punti 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) e art. 5 della L.R. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al cap. 3.1.2 per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato al cap. 3.1.2
- c) Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
- d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente cap. 3.1.4, al punto 1, lettere b), c), d), e), al punto 2 lettera f), ai punti 3 e 4, del medesimo cap. 3.1.4.
- e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della L.R. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al cap. 3.1.2 che precede per

quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazioni nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nel cap. 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.

- c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo, specificate al precedente cap. 3.1.4, punti 1, 3 e 4.
- d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

4. Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;
- b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera d), e dall'art. 5 della L.R. 13/2001.
- c) La suddetta documentazione deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

4.1. Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli.

4.2 La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

4.3. L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente.

4.4. Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

3.2 Clima acustico

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è prevista la documentazione di impatto acustico (vedi anche cap. 3.2.1).

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di clima acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni/immissioni sonore che determinano il superamento.

La documentazione di clima acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse; nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell'art. 2 della legge 26/10/1995 n° 447.

Ai sensi della L.R. 13/2001, art. 5, comma 4 la documentazione clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Il Comune, prima di approvare i progetti di cui sopra, invia la documentazione all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ne acquisisce il parere; le Denunce di Inizio Attività devono essere corredate da parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente richiesto anticipatamente tramite il Comune.

3.2.1 Clima acustico: dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale

La legge n. 106 del 2011, all'art. 5, c.5 ha modificato la legge 447/95 introducendo l'art. 3 bis. Questo cita:

"Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

La Legge 12 luglio 2011, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", che all'art. 5, comma 1, lett. e) stabilisce che per gli edifici adibiti **a civile abitazione** l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

Dai chiarimenti riportati nella Circolare 30/11/2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: la cosiddetta relazione acustica di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) della legge n. 106/2011 è la valutazione di clima acustico già indicata al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 447/95

ed il tecnico abilitato è di fatto la figura professionale a conoscenza di tutti i contenuti tecnici del progetto e delle rilevazioni e dei criteri di base ai quali sia stato evidenziato il rispetto dei valori limiti normativi. Risulta comunque evidente che, in base alla legge n. 447/95, art. 2, comma 6, l'unica **figura idonea a redigere una dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici ove siano effettuate misure o verifiche dell'ottemperanza ai valori definiti dalle norme vigenti, non può che essere un tecnico competente in acustica.**

Nella dichiarazione dovrà essere chiaramente esplicitato:

- la presa visione del progetto nei vari aspetti che lo compongono (compresi quelli impiantistici) facendo riferimento alla versione e data del progetto utilizzato (deve trattarsi di civile abitazione)
- la presa visione dei luoghi indicando la data del sopralluogo
- la presa visione dei limiti acustici insistenti sull'area interessata dall'intervento citando i riferimenti del documento preso a riferimento
- che l'intervento rispetta i limiti insistenti sull'area di intervento

3.2.2 Relazione tecnica del clima acustico

La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5, comma 2, della L.R. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;
- b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;

- d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico, preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
- e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA

4

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di agibilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente.

La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce altresì Piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 447/1995.

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

5

L'emanazione del D.P.C.M. 05/12/1997 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" fissa i requisiti acustici delle sorgenti sonore all'interno degli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Il D.P.C.M. 05/12/1997 non ha applicazione retroattiva, pertanto:

- per gli interventi soggetti ad autorizzazione/permesso di costruire od asseverazione di tecnico abilitato prima del 20/02/1998 si fa riferimento ai requisiti richiesti dal regolamento locale di igiene;
- per gli interventi soggetti ad autorizzazione/permesso di costruire od asseverazione di tecnico abilitato dopo il 20/02/1998 si fa riferimento al D.P.C.M. stesso.

Progettazione

In base alla L.R. 13/01, art. 7 devono essere prodotti i seguenti documenti:

- comma 1: i progetti relativi ad **interventi sul patrimonio edilizio esistente** che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da **dichiarazione del progettista** che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dai regolamenti comunali.
- comma 2: i progetti relativi **a nuove costruzioni**, al termine della fase sperimentale prevista dall'articolo 7 comma 5 della legge regionale 13/2001 (nella quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, e che verrà definita, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995, dalla Regione Lombardia con proprio provvedimento), devono **essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dai regolamenti comunali.**
- comma 3: Le richieste di permesso di costruire per la realizzazione di **nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti** devono essere accompagnate da una **relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.**

La documentazione di cui ai c. 1, 2 e 3 dell'art. 7 della L.R. 13/01 di cui sopra (prodotta in fase progettuale) dovrà essere seguita da collaudo in opera effettuato da tecnico competente in acustica ambientale e conformemente alle indicazioni riportate nel D.P.C.M. 05/12/1997 entro il termine di 60 giorni dalla fine lavori e comunque prima del rilascio del certificato di agibilità/collaudo finale.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in zona AC1 (centro storico) e in zona agricola per i quali la Commissione Paesistica Comunale abbia espresso una valutazione di particolare pregio artistico, storico documentale o ambientale potranno presentare una dichiarazione di rispetto dei requisiti del D.P.C.M. 05/12/1997 redatta dal Direttore Lavori.

Gli interventi minori sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino solo parzialmente le caratteristiche acustiche (ad esempio la sola sostituzione serramenti, il solo cappotto esterno, ecc ...) e che determinino comunque un miglioramento delle prestazioni degli elementi edilizi, non sono soggetti agli adempimenti del presente articolo.

GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE

6

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:

- il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze mediante un esposto indirizzato al proprio Comune di appartenenza oppure, nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale di Mantova;
- il Comune (o la Provincia di Mantova) inoltrano una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A. allegandovi la sotto elencata documentazione:
 - copia dell'esposto presentato alla P.A.;
 - nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto;
 - copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'A.R.P.A. mediante l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
 - estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se già adottata), in riferimento ai soli luoghi interessati;
 - estratto del PGT. comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore ed i recettori;
 - informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
 - informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
 - nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore;

- se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. inoltra ai latori dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo;
- il personale tecnico di A.R.P.A. e quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
- il personale di A.R.P.A. provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza;
- nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica;
- al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di attivare nuovamente l'A.R.P.A., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

7

7.1 Ordinanze

- 1 In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
- 2 Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nelle presenti norme;
 - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

7.2 Sanzioni

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite indicati nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 ad euro 5.164,60 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95.

In caso di mancato rispetto del presente regolamento, , il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere quanto previsto. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione prevista per legge.

MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

8

Le procedure di approvazione della classificazione acustica sono le seguenti (art. 3 Legge Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13):

1. Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.
2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale), ovvero, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo; il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.
4. Il Comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei Comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.
5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il Comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Nel caso in la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del PGT o al suo adeguamento a quanto prescritto dalle leggi vigenti, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

Per quanto riguarda i rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica (art. 4 Legge Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13):

1. Il Comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già

adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2 comma 3, anche con l'eventuale adozione ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.

2. Nel caso in cui il Comune provveda all'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.

Pertanto l'Amministrazione comunale predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora necessario ai fini della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in itinere, apposita variante al Piano Regolatore Generale (PRG).

Per quanto riguarda gli elaborati, la deliberazione di approvazione della zonizzazione acustica deve comprendere la seguente documentazione.

1. Una relazione tecnica contenente:

- a) un resoconto dettagliato delle attività che hanno portato alla definizione della classificazione;
- b) la descrizione, per tutti quei casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile il confine tra due zone confinanti, dei riferimenti fisici e spaziali che rendano univocamente identificabile il confine tra le due zone;
- c) le scelte adottate e le motivazioni che ne stanno alla base in relazione alla classificazione acustica nelle zone per le quali non è stato rispettato il criterio di non porre a contatto zone che differiscono per più di cinque decibel. Nei casi in cui il salto di due classi interessa aree a destinazione residenziale si deve programmare un piano di risanamento che deve comprendere l'individuazione dei soggetti, pubblici o privati, responsabili della realizzazione degli interventi di risanamento acustico;
- d) gli interventi di risanamento eventualmente già programmati dai soggetti titolari di infrastrutture di trasporto, produttive, commerciali.
- e) La descrizione e caratterizzazione delle eventuali aree attrezzate per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

2. Per le rappresentazioni grafiche e la cartografia deve essere utilizzata, per le campiture grafiche, la seguente rappresentazione (salvo diversa indicazione chiaramente dichiarata nei documenti di accompagnamento alle tavole):

CLASSE	COLORE	TIPO DI TRATTEGGIO
I	Grigio	Piccoli punti, bassa densità
II	Verde scuro	Punti grossi, alta densità
III	Giallo	Linee orizzontali, bassa densità
IV	Arancione	Linee verticali, alta densità
V	Rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità
VI	Blu	Tratteggio incrociato, alta densità

3. Elaborati grafici e planimetrie in scala opportuna.